

Publicato il 08/04/2021

N. 01840/2021 REG.PROV.CAU.

N. 03281/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 3281 del 2021, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Anna Chilese, Giovanni Francesco Fidone, Barbara Barolat Massole, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Protezione Civile, Comitato Tecnico Scientifico, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione e Ministero dell'Università e della Ricerca, Ministero dell'Interno non costituiti in giudizio;

nei confronti

-OMISSIS-non costituiti in giudizio;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti e per l'annullamento, previa sospensione, anche ex 56 c.p.a.: - del D.P.C.M. del 02/03/2021, recante misure urgenti di contenimento del contagio nell'interno del territorio nazionale, nella parte in cui dispone l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso, per bambini di età superiore ai 6 anni, e nella parte in cui prevede che l'attività didattica ed educativa in presenza, in Zona Bianca – Gialla – Arancione, debba avvenire con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina (doc. 1); - ove occorra e ove si intendano quali atti dotati di efficacia lesiva, dei verbali nn. 157, 158, 159, 160 e 161 rispettivamente delle sedute del 23/02/2021, del 24/02/2021, del 26/02/2021 e del 27/02/2021 del Comitato Tecnico Scientifico che, sebbene richiamati, (come sempre) non risultano pubblicati al momento dell'adozione del DPCM impugnato; - degli allegati al DPCM 02/03/2021 (doc. 2), nella parte in cui dispongono l'obbligo di utilizzo della mascherina per studenti minori, di età superiore ai sei anni, nell'ambito dell'attività didattica “in presenza”; - di tutti gli atti menzionati nel DPCM impugnato ed anche di tutti gli atti successivi, presupposti, consequenziali e connessi, anche non espressamente menzionati e anche di carattere istruttorio, di ogni successivo DPCM, di ogni nota, comunicazione, circolare, faq, chiarimento, ordinanza, decreto, atto e/o provvedimento adottato dalle Amministrazioni resistenti, teso a recepire e comunque a determinare l'obbligo di utilizzo della mascherina per studenti minori, di età superiore ai sei anni, nell'ambito dell'attività didattica “in presenza”; in ogni caso, per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dai ricorrenti ad ogni titolo, da determinarsi in corso di causa.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato che gli appellanti contestano l'obbligo generalizzato disposto dal D.P.C.M. 2 marzo 2021 di uso della mascherina per gli scolari di età compresa tra i 6 e i 12 anni;

Considerato che il citato d.p.c.m. 2 marzo 2021 ha cessato di avere efficacia in data 6 aprile 2021 e che l'art.1, co.1, d.l. 44 del 1/4/2021 ha tuttavia stabilito che “dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto”;

Considerato che l'obbligo di che trattasi risulta adesso disposto da fonte di rango legislativo con le conseguenti possibili refluenze in ordine alla procedibilità del ricorso cautelare che potranno essere valutate in sede collegiale;

Considerato che in ogni caso le articolate difese degli appellanti e i richiami ivi contenuti alla letteratura scientifica non risultano idonei a sovrastare gli studi da cui emerge la tollerabilità fisica anche per i bambini da 6 a 12 anni dell'uso della mascherina posti a base delle valutazioni del C.T.S., del provvedimento impugnato nonché, peraltro, del decreto cautelare 1804/2021 di questa Sezione;

Considerato che, nel bilanciamento di interessi, tenuto conto che l'ordinamento prevede misure a tutela dei minori che presentano situazioni specifiche di intolleranza alle mascherine, la diminuzione dei contagi prospettata dagli appellanti non risulta prevalente rispetto alla necessità di tutela della salute pubblica e del principio di precauzione;

Considerato che, ai sensi dell'art. 53 c.p.a., può essere concessa l'abbreviazione dei termini richiesta da parte appellante

P.Q.M.

Respinge l'istanza cautelare.

Fissa, per la discussione, la Camera di consiglio del 22 aprile 2021.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 8 aprile 2021.

Il Presidente
Michele Corradino

IL SEGRETARIO